

**Polizza Multirischio per la Parrocchia**  
**Documento informativo precontrattuale dei contratti di assicurazione danni - DIP**  
**Compagnia: Italiana Assicurazioni S.p.A. Prodotto: "Parrocchia"**

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

**Che tipo di assicurazione è?**

La polizza copre i danni materiali ai locali e relativo contenuto e le richieste di risarcimento per i danni che l'assicurato possa causare ad altri nell'ambito dello svolgimento delle attività parrocchiali.



**Che cosa è assicurato?**

- ✓ Nella sezione Incendio sono assicurati i danni al fabbricato e al contenuto provocati da una serie di eventi tra cui: incendio, fulmine, scoppio, nonché le spese per eliminare i residui dei beni danneggiati e per riparare i danni fatti per cercare di limitare l'incendio.
- ✓ Nella sezione Furto sono assicurati i beni sottratti in occasione di furto o rapina che si trovano all'interno del fabbricato in cui si svolge l'attività nonché i guasti e gli atti vandalici provocati dai ladri in occasione di furto o rapina.
- ✓ Nella sezione Elettronica è assicurato qualsiasi danno non espressamente escluso subito dalle apparecchiature elettroniche.
- ✓ Nella sezione Cristalli si assicurano le spese per la sostituzione delle lastre dovuta a rottura per qualsiasi causa non espressamente esclusa.
- ✓ Nella sezione Responsabilità Civile sono coperti i danni causati a terzi durante lo svolgimento delle attività parrocchiali, o derivanti dalla proprietà e della conduzione dei fabbricati rientranti tra i beni della parrocchia assicurata.

Saranno operanti esclusivamente le Sezioni esplicitamente scelte e acquistate.



**Che cosa non è assicurato?**

- ✗ L'assicurazione non comprende fabbricati o porzioni di fabbricato costruiti con materiali combustibili.
- ✗ Nella sezione Incendio non sono compresi i danni avvenuti in occasione di guerre o insurrezioni; causati da terremoto, inondazione, alluvione, eruzione e frana; causati da eventi nucleari; commessi dagli assicurati con dolo.
- ✗ Nella sezione Furto sono esclusi: i furti avvenuti utilizzando porte o finestre lasciate aperte o in assenza di effrazione dei suddetti serramenti; ammanchi di qualsiasi genere; i furti avvenuti in occasione di incendi, terremoti, alluvioni, eruzioni, scioperi, atti di terrorismo, tumulti popolari.
- ✗ Nella sezione Elettronica non rientrano in copertura le apparecchiature elettroniche riposte in locali interrati e seminterrati; i danni derivanti da deperimento, corrosione o logoramento; i danni per i quali deve rispondere per legge o contratto il venditore, costruttore o locatore delle apparecchiature

assicurate.

- × Nella sezione Cristalli non rientrano in copertura le rotture avvenute in occasione di trasloco, lavori di ristrutturazione, le scheggiature o rigature del vetro nonché le lastre aventi valore artistico.
- × Nella sezione Responsabilità Civile non sono risarciti i danni cagionati da persone non incaricate dal parroco allo svolgimento delle attività per le quali è prestata l'assicurazione, i danni da circolazione su strade di uso pubblico, i danni alle persone trasportate su veicoli, i danni da manutenzione straordinaria, i danni alle cose detenute a qualsiasi titolo, i danni da inquinamento o connesso in qualsiasi modo ad amianto.



### **Ci sono limiti di copertura?**

Le garanzie coprono esclusivamente gli eventi indicati in polizza; il contratto prevede condizioni che possono dar luogo al mancato o parziale pagamento dell'indennizzo. Possono essere previsti anche franchigie, scoperti e limiti parziali di indennizzo.

Relativamente alle Sezioni Furto ed Elettronica, la garanzia è limitata ai furti avvenuti in locali che non siano rimasti incustoditi da più di 45 giorni (ridotti a 15 giorni in caso di gioielli, preziosi e valori).



### **Dove vale la copertura?**

Le Sezioni Incendio, Furto, Elettronica e Cristalli operano, salvo eccezioni, per fabbricati situati in Italia, Repubblica di San Marino e Città del Vaticano; la Sezione Responsabilità Civile opera in tutto il mondo ad esclusione di U.S.A., Canada e Messico.



### **Che obblighi ho?**

Chi sottoscrive il contratto, ha il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare; e di comunicare, nel corso del contratto, se si modifica il rischio assicurato. Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti, o l'omessa comunicazione dell'aggravamento del rischio, possono comportare la cessazione della polizza e l'esercizio, da parte della Società, del diritto di rivalsa totale o parziale nei confronti dell'Assicurato per i danni pagati ai terzi danneggiati. Se l'Assicurato ha in corso altre assicurazioni per lo stesso rischio, deve darne comunicazione per iscritto alla Società.



### **Quando e come devo pagare?**

Al fine di essere in copertura a partire dalla data di decorrenza della polizza il premio deve essere pagato entro tale data.

È possibile pagare il premio tramite denaro contante (entro i limiti previsti dalla normativa in vigore), assegno bancario o circolare, bonifico bancario, bollettino postale, carte di debito/credito (in base alla vigente normativa).





#### **Quando comincia la copertura e quando finisce?**

La copertura comincia alle ore 24:00 del giorno indicato sulla polizza se il premio è stato pagato, altrimenti ha effetto dalle ore 24:00 del giorno in cui avviene il pagamento.

La copertura termina alla data indicata sulla polizza, salvo il caso in cui, pagato il premio di rinnovo, la copertura prosegua per l'anno successivo. Questa modalità non vale se la polizza è senza tacito rinnovo.



#### **Come posso disdire la polizza?**

In caso di durata annuale, è possibile disdire la polizza inviando una lettera raccomandata 30 giorni prima della scadenza, qualora nella casella "Tacito rinnovo" della polizza sia riportato "SI". Qualora invece nella casella "Tacito rinnovo" sia riportato "NO" l'assicurazione termina alla data indicata sulla polizza, senza obbligo di invio di disdetta.

In caso di durata poliennale è possibile disdire la polizza annualmente con preavviso di 60 giorni.

